

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

(35<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione a approvazione:

«Ratifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati coniugati e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena» (919) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 463, 464
BARDI . . . . .	464
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	464
FOLLIERI, relatore . . . . .	463

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Coppola, Finizzi, Lisi, Lugnano, Petrone, Piccolo e Venturi Giovanni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Carraro, Fenoaltea, Maris e Tomassini sono sostituiti dai senatori Orlando, Caleffi, Maderchi e Filippa.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Ratifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati coniugati e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena» (919) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati coniugati e qualifiche corrispondenti della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOLLIERI, relatore. Il disegno di legge n. 919 è stato presentato dal Ministro della giustizia Gava di concerto con il Ministro del tesoro Colombo e si compone di due articoli.

Nel primo articolo si stabilisce che la misura mensile lorda dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è rettificata in lire 7.600 a decor-

nere dal 1° marzo 1966. Nel secondo si prevede che all'onere di lire 2.541.000 derivante dall'attuazione della legge nell'anno 1969 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per lo stesso anno finanziario; si prevede, altresì, che all'onere di lire 702.240, a carico dei successivi esercizi finanziari, si provvederà mediante riduzione dei capitoli dei medesimi esercizi corrispondenti a quello sopra indicato e che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nella relazione unita alla proposta di legge presentata alla Camera si fa presente che con la legge 2 marzo 1963, n. 253, venne concessa, tra gli altri, agli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, l'indennità di servizio penitenziario in determinate misure che vengono, nella stessa relazione, elencate.

Sopravvenne, poi, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale, in applicazione della seconda fase del conglobamento delle retribuzioni, venne assorbito nello stipendio l'assegno mensile di cui al citato articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177.

Ora, è accaduto che, nell'effettuare le detrazioni e nel determinare il nuovo importo dell'indennità in questione, per quanto riguarda le qualifiche di applicato, aiutante di 2ª classe e corrispondenti (ex coefficiente 180), l'indennità stessa venne, per errore, determinata — per i soli coniugati — in lire 6.000 anzichè in lire 7.600, con una differenza in meno, a danno degli interessati, di lire 1.600.

A tale errore, che si risolve in un ingiustificato danno per gli interessati, si intende ovviare con il disegno di legge in esame, del quale propongo l'approvazione.

B A R D I . Trattandosi di errore materiale, siamo d'accordo che sia corretto.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo

è favorevole al provvedimento e si rimette alle considerazioni fatte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

La misura mensile lorda dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1° marzo 1966.

(*E approvato*).

#### Art. 2.

All'onere di lire 2.541.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

All'onere annuo di lire 702.240 a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione dei capitoli dei medesimi esercizi corrispondenti a quello sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

*La seduta termina alle ore 12.*